



Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

Catanzaro, 4 maggio 2016

Amm: Arpacal

Aoo: Arpacal

SEDE CENTRALE

Protocollo nr. 17062 del 04/05/2016 (INTERNO)



★ 1 - 2 4 8 6 9 0 ★

p.c.

All'Ufficio Comunicazioni

Al Commissario Straordinario
Avv. Maria Francesca Gatto

Oggetto: Modifiche alla L.R. 2 del 2016- Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria

Si trasmette in allegato la L.R. n.12 del 2016 di modifica della L.R. n. 2 del 2016- Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria.

Quanto sopra per la prevista pubblicazione nel sito istituzionale.

Il Dirigente

Dott. Vincenzo Iuli

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

via (indicare la sede del Dipartimento/Centro) – CAP (solo il numero del CAP) - Città – tel. (il centralino) – fax (il fax del centralino)
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

LETT_REV 0 31.12.12

Legge regionale 20 aprile 2016, n. 12

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria).

(BURC n. 47 del 21 aprile 2016)

Art. 1

(Modifica art. 1)

1. Al comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria), dopo le parole "proprie competenze" sono inserite le seguenti: "e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 2/2016 è inserito il seguente:
"1 bis. In linea con le finalità di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 85, comma 1, lett. b) e 98, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali, le finalità programmatiche del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria sono così definite:
 - a) realizzare la raccolta, l'elaborazione e la registrazione dei dati statistici completi, di buona qualità e validati scientificamente, provenienti da molteplici fonti di flussi informativi nel campo sanitario, per incidenza, prevalenza e sopravvivenza, secondo l'andamento spaziale e temporale, dei casi di tumore che si verificano nella popolazione della Regione;
 - b) rappresentare uno strumento di consultazione per progetti regionali, nazionali ed internazionali, di ricerca anche transnazionale in oncologia;
 - c) essere di supporto ai Piani regionali per le cure palliative e la terapia del dolore;
 - d) contribuire, attraverso i dati prodotti, alla valutazione della appropriatezza dei trattamenti terapeutici in oncologia, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico, in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza;
 - e) consentire interventi mirati di prevenzione primaria e valutazione per l'attivazione di campagne specifiche di diagnosi precoce oncologica, quali screening oncologici;
 - f) essere strumento di monitoraggio sull'efficacia dei programmi di screening oncologici, tradizionali e/o sperimentali attivi ed operativi presso le Aziende Sanitarie locali della Regione;
 - g) essere strumento di supporto per gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'ambiente sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato matrici ambientali-matrici umane;
 - h) realizzare un'informazione continua e completa nei confronti della popolazione della Regione Calabria."

Art. 2

(Regolamento regionale)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 2/2016 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

(Regolamento regionale)

1. La Giunta regionale, entro il 31 luglio 2016, sentita la commissione consiliare competente, adotta, ai sensi dell'articolo 43, comma terzo, dello Statuto, un regolamento che definisce contenuti, tempi e strumenti dei flussi informativi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, inoltre, le modalità di attuazione della normativa statale in materia di protezione dei dati personali, in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lett. g), del d.lgs. 196/2003, con riferimento al trattamento dei dati sensibili necessario alla tenuta e al

funzionamento del Registro. Sono definiti, altresì, le tipologie di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite dal Registro tumori di popolazione della Regione Calabria, i soggetti che possono avere accesso ai registri e le misure per la custodia e per la sicurezza dei dati."

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2

Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria.
(BURC n. 14 del 15 febbraio 2016)

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce la necessità dell'istituzione del Registro tumori della popolazione della Regione Calabria, attraverso la rete di registri tumori, per come individuati nella deliberazione di Giunta regionale (DGR) n. 289 del 25 marzo 2010 e, precisamente, Cosenza - Crotone, Catanzaro - Vibo Valentia e Reggio Calabria, al fine di assicurare la totale copertura della registrazione oncologica su tutto il territorio calabrese. Sono previste, altresì, le sub articolazioni di Vibo Valentia e Crotone, dotate di autonomia gestionale, i cui dati confluiscono nei registri, rispettivamente, di Catanzaro e Cosenza.

Art. 2

(Istituzione del Centro di Coordinamento dei Registri Tumori)

1. E' istituito il Centro di coordinamento regionale dei registri tumori composto da:
 - a) il Dirigente generale del Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie, o un suo delegato;
 - b) i responsabili dei registri sub regionali di Cosenza - Crotone, Catanzaro - Vibo Valentia e Reggio Calabria;
 - c) i responsabili delle sub - articolazioni di Vibo Valentia e Crotone;
 - d) il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACAL), o da un suo delegato;
 - e) l'Assessore regionale alla tutela dell'ambiente, o da un suo delegato;
 - f) il Presidente dell'Associazione italiana dei registri tumori (AIRTum), o da un suo delegato.
2. Il Centro di coordinamento regionale ha il compito di proporre soluzioni idonee al conseguimento, in tempi brevi, dell'obiettivo dell'accreditamento all'AIRTum dei registri tumori non ancora accreditati e di proporre opportuni studi per le valutazioni di merito dell'impatto sull'ambiente del "fenomeno cancro". Ha il compito, inoltre, di proporre ogni idonea azione finalizzata al miglioramento della prevenzione, della diagnosi e della terapia della patologia oncologica nel territorio della Regione Calabria, in sinergia con la Commissione oncologica regionale. L'incarico di componente del Centro di coordinamento dei registri tumori è a titolo gratuito e senza compenso alcuno.
3. Il Centro di coordinamento regionale ha sede presso la Direzione strategica dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Catanzaro.

Art. 3

(Interventi ed articolazioni sul territorio regionale)

1. Con la presente legge, si interviene per il superamento del progetto allegato alla DGR n. 289/2010, non ravvisandosi, ormai, alcuna necessità di collaborazioni con soggetti esterni alla Regione Calabria, per come originariamente previsto dalla predetta deliberazione.
2. Per la finalità di cui al comma 1, si demanda ai responsabili dei registri di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria di approntare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Linee guida regionali per la realizzazione dei tre registri e di seguire i lavori delle aree della Calabria non coperte da registro.

3. Si stabilisce, inoltre, di allocare i registri tumori di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria e delle sub articolazioni di Crotona e Vibo Valentia, presso la Direzione strategica di ciascuna delle rispettive Aziende sanitarie provinciali.
4. La rete dei registri calabresi segue le norme di registrazione oncologica, secondo le indicazioni dell'AIRTum.
5. Nella fase di organizzazione del registro tumori della popolazione delle aree non coperte, si stabilisce ogni necessaria collaborazione istituzionale con l'AIRTum, posto che al punto 3 del Regolamento e procedure per l'accreditamento di Registro tumori di popolazione AIRTum (11 giugno 2014) è prevista l'attività gratuita di tutoring di orientamento.
6. Il Centro di coordinamento regionale ed i singoli registri della Calabria si avvalgono di tutte le possibili e necessarie collaborazioni inter ed interaziendali al fine di attuare gli scopi della presente legge.

Art. 4

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
2. Per gli scopi e le funzioni della presente legge, le Aziende sanitarie provvedono in isorisorse, con personale proprio; pertanto, non sono previsti oneri aggiuntivi, né occorre impegnare fondi previsti nel bilancio della Regione Calabria.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).